

COMUNE DI FONTENO
(PROVINCIA DI BERGAMO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: CONTRATTO PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E SERVIZI COMPLEMENTARI AGGIUNTIVI CON VAL CAVALLINA SERVIZI SRL- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE "RIALLINEAMENTO" DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

L'anno **DuemilaTREDICI**, addì UNO del mese di AGOSTO alle ore 19,00, nella sala delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

Presenti/Assenti

1.	Bigoni Avv. Alessandro	Presente
2.	Pedretti Tiziano	Presente
3.	Donda Fabio	Presente
4.	Donda Gabriele	Presente
5.	Pasinelli Wainer	Presente
6.	Donda Elena	Presente
7.	Zon Edoardo	Presente
8.	Falardi Maurizio	Presente
9.	Facchinetti Maria	Presente
10.	Bonomelli Laura	Assente
11.	Bertoletti Alan	Presente
12.	Domenighini Margherita	Presente

Totale Presenti	11
Totale Assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa FAZIO Maria G.** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art.97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs.18.08.2000 n.267

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.BIGONI Alessandro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 11 dell'ordine del giorno: "Contratto per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e servizi complementari aggiuntivi con Val Cavallina Servizi – Affidamento diretto e contestuale "riallineamento" degli affidamenti in essere sei servizi di igiene ambientale" e relaziona come segue:"informo i Signori Consiglieri che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale l'affidamento del servizio di igiene ambientale alla partecipata Valcavallina Servizi con decorrenza immediata e fino al 31.12.2022.E' doveroso precisare che esisteva già un precedente contratto sottoscritto il 20.12.2006, il quale prevedeva un costo per abitante pari attualmente ad euro 80,84 (73,49 oltre IVA) con scadenza al 31.12.2018 e facoltà di recesso anticipato a decorrere dal 31.12.2014. Ora con questo nuovo affidamento la Soc.Val Cavallina Servizi propone di riallineare i costi tra i vari Comuni serviti e partecipanti alla compagine societaria (i quali avevano contratti tra loro diversi in quanto sorti in periodi e per prestazioni differenti) esponendo un prezzo di euro 68,00 oltre IVA a far data dal 1 agosto 2013 con scadenza al 31.12.2022.

Tale proposta è senz'altro favorevole per il Comune considerando la riduzione del costo complessivo e la qualità del servizio prestato, anche con riferimento ad altri gestori che espongono prezzi senz'altro superiori.

Dopo di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente come sopra riportata;

RICHIAMATA la precedente propria deliberazione n.27 del 30.11.2002, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Servizi di igiene ambientale: affidamento alla Società di Servizi Alto Sebino S.p.A. per anni 12 (dal 01.01.2007 al 31.12.2018). Adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo consiliare";

DATO ATTO che, con tale deliberazione, sono stati conferiti alla Società di Servizi Alto Sebino S.p.A. i servizi di igiene ambientale per anni 12 a far data dal 01.01.2007 e sino alla scadenza del 31.12.2018;

APPURATO che il ramo d'azienda della Società di Servizi Alto Sebino S.p.A. è stato successivamente ceduto alla Val Cavallina Servizi S.r.l. – attuale gestore dell'attività in argomento;

DATO ATTO che il Comune di Fonteno è socio di Val Cavallina Servizi S.r.l., società a capitale interamente pubblico (di seguito "VCS") con una partecipazione pari al 0,33%;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2013 con la quale, in un ambito di generale revisione degli organismi societari esistenti, è stata dichiarata la partecipazione del Comune in VCS coerente con i fini istituzionali dell'ente ex art. 3, comma 27 e successivi della L. 244/2007;

RILEVATO che:

- il Comune di Fonteno è ente con popolazione inferiore ai 1000 abitanti;
- VCS ha, al 31.12.2012, il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi e pertanto non ha subito, nelle annualità precedenti, riduzioni di capitale conseguenti a perdite;
- il Comune di Fonteno, dalla data di acquisizione della partecipazione, non è mai stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano di perdite della Società;

APPURATA, in relazione alle circostanze sopraevidenziate e sulla scorta di quanto sancito dall'art. 14, comma 32 del D.L. 31.05.2010 n. 78, la sussistenza delle ragioni per il mantenimento della partecipazione comunale nella società;

RILEVATO che:

- negli anni, VCS ha garantito l'esecuzione del servizio affidato con zelo e professionalità;
- che la società, civilisticamente, ha valore di "contratto" finalizzato all'esercizio in comune di un'attività economica; con l'adesione a VCS i Comuni hanno affermato la necessità di somministrare al territorio, in forma unitaria e solidale, servizi indispensabili;

- è intenzione dell'Amministrazione individuare soluzioni organizzative e gestionali del servizio in linea con le attuali esigenze del territorio;

INDIVIDUATE, di concerto con VCS, alcune condizioni migliorative rispetto al contratto attualmente in essere e precisamente:

- ridefinizione del prezzo per ogni abitante pari a Euro 68,00 (sessantotto) oltre IVA, a far data dal 01 agosto 2013;
- il prezzo così concordato è soggetto ad adeguamento ISTAT con decorrenza dal 01 Gennaio di ogni anno;
- non si terrà più in considerazione il calcolo relativo all'aggiornamento prezzi previsto all'articolo 8 del precedente "Contratto per le prestazioni dei servizi di igiene ambientale";
- le parti si impegnano ad elaborare un progetto per la riduzione della quantità del rifiuto denominato CER 20.03.01-FRAZIONE SECCA e Val Cavallina Servizi S.r.l. riconoscerà una premialità qualora il Comune raggiunga gli obiettivi prefissati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aderire alle nuove condizioni già dal corrente mese, avendo appurato che l'attuale contratto di servizio prevede la facoltà di disdetta senza onere di giustificato motivo;

EVIDENZIATO che i risparmi economici conseguiti dal Comune si traducono in corrispondenti risparmi per il cittadino, alla luce del neo-istituito regime TARES che prevede l'obbligo di copertura tariffaria integrale dei costi per i servizi di igiene ambientale;

DATTO ATTO che il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV – Titolo I – Capo III D.Lgs. 152/2006, nonché dall'art. 1, c. 2, lettera a) della L.R. 26/2003;

CONSIDERATO che il ciclo dei rifiuti, servizio pubblico locale che non presenta caratteristiche di universalità e accessibilità atte a consentire il contestuale operare di più gestori sul territorio, non si presta in alcun modo alla limitazione di diritti di esclusiva, cosicché il Comune mantiene il ruolo di ente concedente ed affidante il servizio;

CONSIDERATO che, allo stato attuale della normativa, la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa è rappresentata dalla gestione dei servizi pubblici locali mediante società a capitale interamente pubblico, anche alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza 20 luglio 2012, n. 199 della Corte Costituzionale; tale sentenza ha definitivamente sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, in quanto viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione, con riferimento alla consultazione referendaria relativa all'art. 23-bis della D.L. n. 112/2008 convertito nella L. 133/2008;

PRESO ATTO dei contenuti della predetta sentenza da cui si desume, in relazione all'esito della consultazione del corpo elettorale, l'intento referendario di escludere l'applicazione delle norme limitative delle ipotesi di autoproduzione dei servizi pubblici locali ivi contenute. Può quindi rilevarsi l'intenzione del corpo elettorale di consentire l'erogazione dei servizi pubblici locali secondo il modulo gestorio noto come *in house providing*, individuando nella normativa comunitaria in tema, direttamente applicabile, la disciplina di riferimento. In altre parole, l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. 138/2011 si è profilata nel momento in cui esso è tornato a rendere remota e difficilmente praticabile l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi, non solo limitando in via generale "l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23-bis (comma 3) del D.L. n. 112 del 2008, ma anche subordinando la possibilità in esame, sempre in analogia alla disciplina abrogata, al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi (200.000 Euro), il cui superamento impediva automaticamente gli affidamenti diretti a prescindere da ogni qualsivoglia valutazione tecnica dell'ente locale. La novellata disciplina di cui all'art. 4 citato, pertanto, come quella precedente abrogata, è risultata difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria che consente, anche se non impone, la

gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la "speciale missione" dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), e ciò alle sole condizioni consistenti nel capitale totalmente pubblico della società affidataria, nell'esercizio del c.d. cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi dall'ente affidante e, infine, nello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

CONSIDERATO, pertanto, che la sentenza della Corte Costituzionale citata ha chiarito l'illegittimità costituzionale, in relazione all'esito referendario sopra ricordato, di norme nazionali che limitano la possibilità di affidamento diretto oltre i parametri declinati in sede comunitaria;

CONSIDERATO, altresì, che VCS presenta le caratteristiche più volte esplicitate dalla giurisprudenza di merito nazionale e comunitaria, per essere qualificata come società *in house* pienamente coerente con i principi di derivazione comunitaria in materia essendo, infatti, società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

RILEVATO che una diversa ipotesi organizzativa potrebbe pregiudicare le scelte imprenditoriali della società, soprattutto con riferimento agli investimenti strategici, riducendo significativamente gli investimenti di medio-lungo periodo e determinando un inevitabile peggioramento dei servizi svolti; ciò giustifica ampiamente l'opportunità di procedere ad un nuovo affidamento diretto a Val Cavallina Servizi S.r.l. del servizio di igiene ambientale in essere ed in scadenza al 31.12.2018, "riallineandolo" alle scadenze degli affidamenti operati dagli altri Comuni soci (e quindi fino al 31.12.2022) in un'ottica di missione societaria condivisa ed unitaria;

CONSIDERATO che art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

VISTA, in riferimento al punto precedente, l'allegata relazione predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012;

RAVVISATA la competenza del Consiglio comunale all'adozione della presente deliberazione;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in relazione alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

CON voti favorevoli n.11 , contrari n.nessuno, astenuti n.nessuno, espressi per alzata di mano, da n.11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse soprariportate unitamente alla relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 ed allegata alla presente, disponendone nel contempo la pubblicazione sul sito internet del Comune;
2. **DI AFFIDARE** direttamente i servizi di igiene ambientale alla società partecipata Val Cavallina Servizi S.r.l. con decorrenza immediata e fino al 31.12.2022, dando atto che viene in tal modo confermata la modalità di affidamento in essere;

3. **DI DARE MANDATO** alla Giunta Comunale di approvare il contratto di servizio attuativo del presente affidamento, sulla base dei criteri già contenuti nel contratto stipulato in data, integrati dai seguenti:
- ridefinizione del prezzo per ogni abitante pari a Euro 68,00 (sessantotto) oltre IVA, a far data dal 01 Luglio 2013;
 - il prezzo così concordato è soggetto ad adeguamento ISTAT con decorrenza dal 01 Gennaio di ogni anno;
 - non si terrà più in considerazione il calcolo relativo all'aggiornamento prezzi previsto all'articolo 8 del precedente "Contratto per le prestazioni dei servizi di igiene ambientale";
 - le parti si impegnano ad elaborare un progetto per la riduzione della quantità del rifiuto denominato CER 20.03.01-FRAZIONE SECCA e Val Cavallina Servizi srl riconoscerà una premialità qualora il Comune raggiunga gli obiettivi prefissati;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla risoluzione del contratto in essere, alla stipulazione del nuovo contratto di servizio ed all'assunzione degli atti contabili conseguenti;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON voti favorevoli n.11 , contrari n.nessuno, astenuti n.nessuno, espressi per alzata di mano, da n.11 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: CONTRATTO PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E SERVIZI COMPLEMENTARI AGGIUNTIVI CON VAL CAVALLINA SERVIZI SRL- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE "RIALLINEAMENTO" DEFLI AFFIDAMENTI IN ESSERE DEI SERVIZI DI GIENE AMBIENTALE

Parere di regolarità tecnica (art.49, 2° comma del T.U. – D.Lgs.18/08/2000, n.267):

Favorevole

Lì 01.08.2013

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fazio Maria G.ppa**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PRESIDENTE
F.to BIGONI Avv.Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa FAZIO Maria G.ppa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO Dott.ssa Maria G.ppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa All'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art.134, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO Dott.ssa Maria G.ppa

Copia conforma all'atto originale, uso amministrativo

Fonteno, 06.08.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FAZIO Dott.ssa Maria Giuseppa